

Ai Signori clienti
Loro sedi

Circolare di studio n. 7/2012 - del 24/10/2012

Oggetto: commercio beni agricoli e alimentari, responsabilità nei contratti di appalto/subappalto, regime iva di cassa.

Commercio beni alimentari

A partire dal 24/10/2012 entrano in vigore le nuove regole relative alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari conclusi tra operatori economici.

Le nuove regole prevedono:

- 1) Obbligo di redazione del contratto di compravendita in forma scritta a pena di nullità. Nel contratto occorre indicare obbligatoriamente la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I documenti di trasporto o le fatture, se opportunamente integrate con tali elementi, possono sostituire l'obbligo della redazione del contratto. *Salvo che il fatto non costituisca reato, chi contravviene a tali obblighi è punito con una sanzione da 516,00 a 20.000,00 euro.*
- 2) Termini di pagamento. Il pagamento del corrispettivo di tali contratti deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili (elevato a sessanta giorni per tutte le altre), termine che decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine (saggio interessi di mora maggiorato di due punti). *Salvo che il fatto non costituisca reato, chi contravviene a tali obblighi è punito con una sanzione da 500,00 a 500.000,00 euro.*
- 3) Divieto di pratiche commerciali sleali. Es. Imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, adottare condotte sleali rispetto al complesso di relazioni commerciali, ecc. *Salvo che il fatto non costituisca reato, chi contravviene a tali obblighi è punito con una sanzione da 516,00 a 3.000,00 euro.*

L'art. 62 del D.L. 1/2012 approvato con legge n. 27/2012, specifica quali i prodotti considerati deteriorabili.

Responsabilità nei contratti di appalto/subappalto

Nei contratti di subappalto **stipulati dal 12.8.2012**, l'appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore, delle imposte dovute all'Erario da quest'ultimo per:

- ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- IVA relativa alle prestazioni effettuate.

La responsabilità è limitata all'importo dovuto dall'appaltatore.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell'appaltatore si applicano in relazione ai contratti di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all'art. 73 del TUIR;
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all'art. 74 del TUIR.

Esclusione della responsabilità solidale dell'appaltatore

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, tramite idonea documentazione, che i versamenti di imposta di cui sopra, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo.

L'appaltatore **può sospendere** il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Esibizione della documentazione dell'appaltatore/subappaltatore

La nuova disciplina prevede espressamente che l'attestazione dell'avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata attraverso un'asseverazione:

- di un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
- oppure del responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF-imprese.

Con la circolare n. 40/E del 8/10/2012, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che in alternativa all'asseverazione di cui sopra il subappaltatore può attestare l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento mediante una autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 (vedi fac simile allegato)

Decorrenza dell'obbligo di verifica da parte dell'appaltatore

La documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati **a partire dall'11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.**

Responsabilità del committente nei contratti d'appalto

Obblighi, diritti e responsabilità del committente

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante i corretti versamenti effettuati all'Erario per iva e ritenute in relazione alla fattura da saldare.

Il committente **può sospendere** il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

Sanzioni applicabili al committente

Il committente non è soggetto alla responsabilità solidale prevista nei rapporti appaltatore/subappaltatore, ma è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se non ha verificato, prima dei pagamenti del corrispettivo, la regolarità degli adempimenti tributari dell'appaltatore.

Per quanto attiene le modalità di tale verifica si rendono applicabili le disposizioni previste nei rapporti di appalto/subappalto sopra specificate.

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi

Con l'art. 4 co. 31 della L. 28.6.2012 n. 92 sono invece state apportate ulteriori modifiche al regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i **debiti retributivi e contributivi**, disciplinata dall'art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Tale corresponsabilità è esercitabile nel limite dei due anni successivi alla cessazione dell'appalto, ovvero, in presenza di subappaltatori, alla cessazione del subappalto.

Considerazioni

Con l'attuale formulazione, la norma è applicabile a tutti i rapporti contrattuali di appalto di opere e forniture di servizi. Si consiglia pertanto, in attesa di ulteriori chiarimenti

ministeriali, di applicare tale normativa a tutti i rapporti contrattuali di cui sopra.

Nei contratti d'appalto di opere rimane fermo l'obbligo di richiesta del Durc per monitorare la regolarità contributiva dell'appaltatore/subappaltatore prima dell'effettuazione dei pagamenti.

Iva per cassa

Il D.l. 83/2012 art. 32/bis ha esteso il regime dell'iva "per cassa" ai soggetti che hanno un volume d'affari fino a €. 2 milioni.

Il regime è già opzionabile a partire dal 01 dicembre 2012 così come previsto dal Decreto attuativo del MEF del 11/10/2012.

Con tale regime il pagamento dell'imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti iva è differito al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. Il limite annuale non è applicabile nel caso in cui il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, ecc.)

I soggetti che optano per l'adozione di tale regime detraranno l'iva sugli acquisti di beni e servizi nel momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. In caso di incasso solo parziale del corrispettivo l'imposta è esigibile o detraibile in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione.

L'iva di casa non è comunque applicabile in relazione alle operazioni effettuate nell'ambito di:

- regimi speciali (margine, 74 ter, editoria);
 - nei confronti di chi non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione (privati, enti non commerciali, ecc.);
 - nei confronti di chi assolve l'imposta con il regime reverse charge;
 - nei confronti delle pubbliche amministrazioni (per le quali si applica il regime di differimento iva di cui all'art. 6, comma 5, dpr 633/72);
- operazioni per le quali continuerà ad applicarsi il regime ordinario o quello speciale previsto dalla normativa.

Allo stato attuale manca ancora il decreto attuativo che specifichi le modalità ed i termini per l'opzione.

Perdite su crediti "di modesta entità"

Il Dl 83/2012 ha introdotto la possibilità di dedurre le perdite su crediti di modesta entità anche in assenza di procedure concorsuali del cliente o pignoramenti negativi.

Per perdite di modesta entità si intendono i crediti sino a €. 2.500,00 (importo elevato a €. 5.000,00 per chi ha un fatturato superiore a €. 150.000,00). La perdita per poter essere detratta fiscalmente deve essere relativa ad un credito che risulta scaduto da più di 6 mesi.

Per eventuali approfondimenti vi rimandiamo a quanto pubblicato sul sito dello studio.

Allegati:

- fac simile autodichiarazione subappaltatore di regolarità tributaria.

www.prottievalcamonici.it

Protti & Valcamonici